

## **Legge Regionale 25 maggio 2012, n. 11**

### **Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011**

#### **Art. 1**

##### **Procedure di riordino generale delle autonomie locali**

1. Entro il 31 ottobre 2012 il Consiglio regionale, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico, nonché con lo Statuto, approva una legge contenente il riordino generale delle autonomie locali, facendo applicazione del principio di decentramento amministrativo e valorizzando le funzioni da attribuire alle unioni di comuni e/o ad altre forme associative.
2. Entro il 31 dicembre 2012 deve essere data attuazione al procedimento di riforma, assicurando la consultazione delle popolazioni interessate.
3. *(Comma modificato dall' articolo 1, comma 1, legge regionale 27 febbraio 2013, n. 5)* Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 5, 114, 116 e 118 della Costituzione, nonché di cui all' articolo 43 dello Statuto ed in attesa del riordino e della sua applicazione volta a realizzare un nuovo assetto, gli organi provinciali in carica assumono in via provvisoria, e sino al 31 dicembre 2015, la gestione delle funzioni amministrative attribuite alle otto province che saranno soppresse all'esito dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012 e provvedono alla ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale dipendente ai fini del successivo trasferimento.
4. Agli effetti della vigente legislazione, ivi compresa quella elettorale, le gestioni provvisorie di cui al comma 3 corrispondono a circoscrizioni amministrative provinciali.

#### **Art. 2**

##### **Integrazioni alla legge regionale n. 10 del 2011**

1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), è aggiunta alla fine la frase "ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall' articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007)".

#### **Art. 3**

##### **Norma transitoria**

1. Nelle more della definizione di un'organica disciplina in materia di organizzazione e di funzioni degli enti locali non si applica in Sardegna l'articolo 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).

#### **Art. 4**

##### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).  
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.  
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.